



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Medolago (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Medolago (BG) pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 14 novembre 2025 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 21190 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 322/2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Medolago ha formulato un'istanza di parere chiedendo *“se le somme da destinare a misure previdenziali, assistenziali e di welfare (fondo PERSEO) siano da ritenersi escluse dal limite al trattamento accessorio stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e del limite della spesa del personale stabilito dalle normative di legge vigenti” e “se il fondo PERSEO debba essere liquidato solo dopo che l'ufficio finanziario abbia verificato gli introiti effettivi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative o dalla violazione del codice della strada”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre soffermarsi sui requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Sul piano soggettivo, il quesito del comune di Medolago risulta ammissibile, in quanto formulato dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, premesso che la funzione consultiva della Corte è riferita (e circoscritta) dalla legge alla materia della contabilità pubblica, i quesiti posti dal comune di Medolago devono considerarsi ammissibili, in quanto afferenti al rapporto tra la disciplina vincolistica contabile posta dal d. lgs. 25 maggio 2017, n.75 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), da un lato, e le misure di natura previdenziale e assistenziale a carico degli enti territoriali, dall'altro.

2. Nel merito, come accennato in premessa, il comune di Medolago ha formulato due quesiti in ordine alla gestione dei proventi da sanzioni per violazioni del Codice della

strada. Come noto, l'art. 208, co. 4, lett. c), del Codice consente agli enti locali di destinare una quota delle predette somme (anche) a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza.

Sul primo dei due quesiti, relativo all'assoggettabilità ai limiti della spesa di personale delle somme destinate a misure di *welfare*, la Sezione si è recentemente pronunciata con deliberazione 403/2025/PAR (che richiama 281/2025/PAR) alla quale pertanto può farsi rinvio, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, ritenendo che *“la quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis del D. Lgs. n. 285/1992, seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo - tutt'ora in vigore e non derogabile - posto dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale”*.

Il secondo quesito posto dal comune di Medolago, di carattere strettamente applicativo, attiene alla fase della liquidazione al fondo pensione complementare per i dipendenti della pubblica amministrazione dei proventi da sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Al riguardo, soccorre l'art. 98 del CCNL, relativo al personale del comparto funzioni locali (triennio 2019-2021), il quale – come già precisato in altra deliberazione di questa Sezione con riferimento alla analoga disposizione dell'art. 56-quater del previgente CCNL (LOMBARDIA/369/2019/PAR) - nel prevedere i possibili utilizzi degli introiti delle violazioni del Codice della strada, fa espresso riferimento ai *“proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ricossi dagli enti”* (enfasi aggiunta), e non meramente accertati, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), del d.lgs. n. 285/1992.

Il che appare pienamente condivisibile e coerente con l'esigenza di scongiurare qualsivoglia impatto negativo sul bilancio dell'ente locale delle misure di assistenza e previdenza in favore del personale. Va da sé che tale esigenza può dirsi effettivamente

realizzata solo laddove l'ufficio competente abbia verificato l'effettivo incasso degli introiti di cui trattasi.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia nel senso che *«la quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell'art. 208, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 285/1992, seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo - tutt'ora in vigore e non derogabile - posto dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale. La destinazione delle somme in favore del personale come contributi datoriali al fondo di previdenza complementare Perseo è subordinata alla riscossione dei proventi di cui trattasi».*

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

10 dicembre 2025

Il Funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)